



Sentenza n. 3611/2019 pubbl. il 01/10/2019

RG n. 930375/2012

Repert. n. 4877/2019 del 01/10/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI - III SEZ. CIVILE

Il Giudice Unico, dott.ssa Mirella DELIA, all'udienza del 1.10.2019,  
udita la discussione dei procuratori delle parti e fatte precisare le conclusioni come  
da verbale che precede, che qui si intendono integralmente trascritte;  
visto ed applicato l'art. 281 sexies cpc  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile, iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero  
d'ordine 930375 dell'anno 2012

TRA

alla Via \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliati in \_\_\_\_\_ che li  
rappresenta e difende, giusta mandati in atti;

- *opponenti* -

CONTRO

\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in Bari, Strada Palazzo d'Intendenza n.32, presso e nello  
studio dell'avv. Paolo Molinara e rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rainone in  
virtù di mandato in atti,

- *opposta* -

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) La domanda proposta in sede monitoria dalla banca opposta, favorevolmente evasa dall'intestato Tribunale, ex Sezione Distaccata di Bitonto, con il decreto ingiuntivo n.61/2012 (ove s'ingungeva agli opposenti il pagamento in favore della \_\_\_\_\_, in persona del legale rapp.te p.t., della complessiva somma di euro 161.839,93 per le causali indicate in ricorso, oltre interessi di mora convenzionalmente previsti dal 5.7.2011 fino al soddisfo, oltre alle spese della procedura monitoria), trova accoglimento all'esito dell'opposizione introdotta, con atto di citazione notificato il 20.4.2012, dai debitori avverso il predetto d.i.. In sostanza, gli opposenti adducevano l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia del contratto di mutuo, posto alla base del decreto ingiuntivo impugnato, per carenza della traditio rei ovvero, in alternativa, per mancanza della causa e/o dell'oggetto o per l'illiceità della causa; in subordine chiedevano l'annullamento del cennato contratto per violenza morale e/o per errore essenziale e riconoscibile. In ogni

*CMO*



Sentenza n. 3611/2019 pubbl. il 01/10/2019

RG n. 930375/2012

Repert. n. 4877/2019 del 01/10/2019



caso chiedevano revocare e "porre nel nulla" il contratto con conseguente restituzione di somme. In via riconvenzionale chiedevano ancora gli opposenti che venisse accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche per lesione del principio di buona fede, della e condannata al pagamento in favore degli esponenti della somma di euro 160.000,00.

B) Nel costituirsi in giudizio, la ..... rilevava l'inammissibilità ed infondatezza dell'avversa opposizione e pertanto l'assoluta legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, chiedendone la conferma. Escussi i testi offerti dagli opposenti, all'udienza del 07.11.2018, il G.U. visto le dichiarazioni testimoniali rese, proponeva, ex art. 185 bis c.p.c. "di abbandonare la presente causa con passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e spese di lite a carico dell'attore opponente..." rinviando al 19.03.2018 per valutazione esito. La

....., pur dovendo rinunciare alle spese anticipate per la fase monitoria, accettava la proposta formulata dal G.U.. A contrario, parte attrice, non aderiva.

La causa pertanto veniva differita all'udienza del 19.03.2018 e, precisate le conclusioni, veniva rinviata ex art. 281 sexies con termine per il deposito di note conclusionali all'odierna udienza ove decisa nelle forme della motivazione contestuale.

C) Nel merito, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. S.U., 30.10.2001, n. 13533).

D) Ciò premesso, la documentazione contabile presente in atti, e allegata dall'opposta, è dimostrazione di valida stipulazione ed erogazione di somme connesse al contratto di finanziamento a medio termine, intercorso tra la

..... e il sig. ...., garantito mediante emissione di cambiale da parte della sig.ra ..... mentre la stipulazione di un contratto di mutuo

al fine di estinguere altra posizione debitoria (della società ..... di cui gli odierni opposenti sono soci ed, in particolare, il sig. Cervelli ne è amministratore unico) non è affatto vietato dalla legge. Come pure risulta documentato come gli opposenti vollero espressamente l'operazione negoziale dedotta in giudizio: nella missiva datata 19/7/2011 i coniugi

..... chiedevano a mezzo del proprio procuratore avv. .... «di

*EMP*



Sentenza n. 3611/2019 pubbl. il 01/10/2019

RG n. 930375/2012

Reperit. n. 4877/2019 del 01/10/2019



trasformare il rapporto da "finanziamento a medio termine" in mutuo, di pari importo, garantito da ipoteca di primo grado su immobile di loro proprietà notevolmente superiore» e che «ciò consentirebbe ai miei assistiti di estinguere il debito in tempi più lunghi, sostenendo il peso di una rata mensile di mutuo più piccola, e a Voi di recuperare la somma di cui avete diritto con la tranquillità che, certo, oggi non avete, di una garanzia ipotecaria di primo grado».

E) Gli opposenti hanno eccepito che non vi sarebbe stata traditio rei, in quanto le somme oggetto del mutuo sarebbero transitate solo per un istante sul conto corrente del sig. Cervelli ed immediatamente destinate al rientro dall'esposizione debitoria della

Va al riguardo però richiamato il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, a 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Di ciò si dà chiaramente atto nella massima di Cass. n. 2483 del 2001: "Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la traditio rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perchè in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario". E' da aggiungere, inoltre e sempre al fine di confutare le difese ed eccezioni poste in atti dagli opposenti, come sia la normativa antiriciclaggio che le progressive misure normative atte a scoraggiare e limitare l'uso di denaro contante nelle transazioni commerciali negli ultimi anni hanno accentuato anche nella pratica il ricorso a strumenti alternativi di trasferimento del denaro. Nel caso di specie, dunque, si è avuto un accreditamento in conto corrente, idoneo a far insorgere in capo alla parte mutuataria la disponibilità giuridica della somma, da considerarsi equipollente alla consegna delle somme di denaro ai fini del perfezionamento del mutuo. (cfr. già Cass. 21.12.1990 n. 12123, nonché Cass. 21.2.2001 n. 2483), e, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non si è avuta l'autorizzazione al mutuante a trattenere la somma stessa presso di sé, non essendo rilevante che a compimento dell'operazione la somma mutuata sia di fatto servita ad estinguere un debito che la mutuataria aveva

*emo*





Sentenza n. 3611/2019 pubbl. il 01/10/2019

RG n. 930375/2012

Reperit. n. 4877/2019 del 01/10/2019



nei confronti dell'istituto di credito mutuante(..).

F) Gli opposenti paventano pure la nullità della causa del contratto di mutuo per violazione del principio della par condicio creditorum. In altri termini gli opposenti, ammettendo ancora una volta l'inadempimento alle proprie obbligazioni, temono che il mancato pagamento della cambiale data in avallo dalla sig.ra , potesse comportare l'aggressione degli immobili di proprietà della medesima e ciò a loro dire violerebbe il principio della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c. Invero ai sensi dell'art. 2740 c.c. «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». Le norme in materia di esecuzione forzata contenute nel codice di procedura civile, sono in grado di offrire adeguata tutela anche agli altri creditori, che ben potrebbero -sussistendone i presupposti- intervenire nella eventuale esecuzione, mentre non vi sono altri elementi in giudizio da cui poter ricavare l'assenza di liquidità ovvero stati di insolvenza attuali a carico degli opposenti. E comunque proprio con la già menzionata lettera del 19/7/2011 (versata in atti in corso di costituzione dell'opposta, riportata nell'indice degli atti del suo fascicolo di parte , munito di timbro di deposito apposto dalla cancelleria) risulta documentalmente provato che furono gli opposenti a chiedere espressamente di garantire il finanziamento con garanzia reale sugli immobili. Inoltre la concessione di un credito ad un soggetto che poi decide -secondo la sua volontà- di ripianare un debito di un soggetto terzo (nel caso la società ), può integrare al più, nel suo scopo ultimo, un adempimento di terzo rispetto ad un'obbligazione, scopo lecito e che non si pone in contrasto con norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume. Giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è del tutto lecito effettuare un finanziamento allo scopo di destinare la somma a ripianare il debito di un soggetto terzo (cfr. anche la già citata sentenza Cass. n. 14270/2011).

G) Sono inoltre superabili le altre argomentazioni dedotte dagli opposenti, posto che il finanziamento in oggetto non era un mutuo di scopo, sicché la finalità dell'impiego della somma neanche viene in rilievo, e comunque l'operazione non è stata contestata dalla , non presente nell'odierno giudizio. Pertanto ogni "argomentazione" svolta da parte opponente in nome della predetta società è tamquam non esset. Quanto infine alla mancata valutazione del merito creditizio ex art. 124 bis TUB, è prassi della Banca procedere alla sua valutazione. Il merito -come è noto- viene valutato anche al fine di procedere alla richiesta di adeguata garanzia, con riferimento alla possibilità di adempimento delle obbligazioni ai sensi dell'art. 2740 c.c., e ciò non è stato contestato da parte opponente (che, anzi, si è doluta dei troppi beni che potrebbero essere aggrediti). La valutazione del merito, poi, è onere non già obbligo per la Banca, trattandosi di attività che va compiuta nell'interesse della Banca stessa, e dalla cui mancata valutazione alcuna conseguenza giuridica giammai può discendere (cfr. Trib.

Cero



Sentenza n. 3611/2019 pubbl. il 01/10/2019

RG n. 930375/2012

Repert. n. 4877/2019 del 01/10/2019



Monza, 16.3.2011 che qualifica espressamente la valutazione del merito creditizio quale "onere").

H) Sempre secondo la prospettazione degli opposenti, al fine di ottenere l'annullamento del contratto di finanziamento dedotto per violenza morale, il soggetto "minacciato" sarebbe la società , che, come più volte sottolineato, è tuttavia rimasta estranea al presente giudizio. Si è cioè impropriamente dedotto un vizio della volontà di un soggetto terzo sia al contratto che al giudizio. Ed ancora, a parere degli opposenti il contratto di finanziamento sarebbe viziato per (un presunto e non provato) errore essenziale e riconoscibile: l'errore del sig. circa le proprie possibilità economiche e la capacità di far fronte al debito derivante dalla stipulazione del contratto di mutuo. Ma se bastasse ciò ad elevare una clamorosa errata valutazione sulle proprie "possibilità economiche" a causa di annullamento del contratto per errore, ogni contraente potrebbe stipulare qualsiasi contratto e poi lasciarlo inadempito ed ottenerne l'annullamento.

I) Gli opposenti non hanno quindi offerto alcuna prova scritta o di pronta soluzione a fondamento della propria opposizione, che merita il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo . La complessità delle questioni poste, in fatto e diritto, ha richiesto attività istruttoria tesa a chiarire l'effettiva vicenda negoziale dedotta e tanto esclude in sé i presupposti per una pur invocata pronuncia ex art. 96 ccpc.

L) Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, visto l'esito delle domande, , condannando gli opposenti soccombenti, in solido fra loro, a rifonderle alla banca, nella misura liquidata in dispositivo, ex Dm n. 55/2014, secondo il valore della causa e i medi tariffari.

P.T.M.

Il Tribunale di Bari- III Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione mossa avverso il decreto ingiuntivo n.61/2012 emesso il 29.2.2012 inter partes dall'intestato Tribunale, ex Sezione Distaccata di Bitonto così provvede:

- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opposenti in solido a rifondere alla banca opposta la somma di € 13430 per compenso, oltre Iva e accessori per legge.

Bari, 1.10.2019

Il Giudice  
dott.ssa Mirella DELLA

